

Modifiche di ordinanze nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025

Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

18 settembre 2024 (avamprogetto)

Ordinanza sull'efficienza energetica

Diritto vigente	Avamprogetto del 18 settembre 2024
<p><i>Art. 12a</i> <i>Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas</i></p> <p>¹ Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, le emissioni di CO₂ provenienti dall'impiego della quota biogena riconosciuta di questa miscela di carburanti sono considerate senza incidenza sul clima.</p> <p>² La quota biogena riconosciuta è pari al 20 per cento.</p>	<p><i>Art. 12a</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 100 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2-4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.
- 2.2 I frigoriferi a una porta di cui al numero 1, il cui scomparto o i cui scomparti a 3 stelle o a 4 stelle presenta/presentano un volume inferiore al 18 per cento del volume totale, possono essere immessi sul mercato e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 125 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2-4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.
- 2.3 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi di cui al numero 2.2 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.
- 2.4 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a e 2-4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.
- 2.5 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.

5 Disposizioni transitorie

I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II numeri 1-4, ad eccezione dei numeri 4 lettera o del regolamento (UE) 2019/2019.
- 2.2 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II numeri 1-4, ad eccezione del numero 4 lettera o del regolamento (UE) 2019/2019.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

Abrogato

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1.2</i> (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete</p> <p>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione Le lavatrici e le asciugabiancheria di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2023, ad eccezione dei numeri 8 articolo 5 e 9 articolo 1 lettera h.</p> <p>5 Disposizioni transitorie Le lavatrici e le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1.2</i> (Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete</p> <p><i>N. 2</i></p> <p>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II, ad eccezione della sezione 9 numero 1 lettera h del regolamento (UE) 2019/2023.</p> <p><i>N. 5</i></p> <p>5 Disposizioni transitorie <i>Abrogato</i></p>
---	---

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 932/2012.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 24.
- 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l'uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all'ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012 è inferiore a 32.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 932/2012; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 932/2012.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I-IV, VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/2533.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2533.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/2533.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute solo se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 è inferiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 6 e 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
- 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l'uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all'ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6, 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2023/2533 e gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l'allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo gli allegati VI e IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I-IV, VI e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull'inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.

<p>5 Disposizioni transitorie Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.</p>	<p>5 Disposizioni transitorie Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026</p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1.5</i> (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete</p> <p>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2022, ad eccezione del numero 5 articolo 5 e del numero 6 articolo 7.</p> <p>5 Disposizioni transitorie Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1.5</i> (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete</p> <p><i>N. 2</i></p> <p>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II, ad eccezione del numero 6 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2019/2022.</p> <p><i>N. 5</i></p> <p>5 Disposizioni transitorie <i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1.12</i> (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici</p> <p>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</p> <p>2.1 I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2021, ad eccezione della lettera D numeri 1–4.</p> <p>5 Disposizioni transitorie I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1.12</i> (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici</p> <p><i>N. 2</i></p> <p>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione Display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II, ad eccezione della lettera d numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2021.</p> <p><i>N. 5</i></p> <p>5 Disposizioni transitorie <i>Abrogato</i></p>

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento ≤ 120 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (UE) n. 2015/1188.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1188.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2015/1188.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2024 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale, ad eccezione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale di cui al numero 1, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2015/1188 non è inferiore al 39 per cento. Fanno eccezione i riscaldamenti per i banchi delle chiese.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1188; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1188.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 300 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1103.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2024/1103.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti solo se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1103.
- 2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1, ad eccezione degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento.
- 2.3 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale a incandescenza a vista di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 51,5 per cento.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1103; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato V numero 3 del regolamento (UE) 2024/1103.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1186 si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1186.

<p style="text-align: right;"><i>Allegato I.21</i> (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete</p> <p>2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione</p> <p>2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p>2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p>2.3 Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) n. 2019/2024.</p> <p>5 Disposizioni transitorie</p> <p>5.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>5.2 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato I.21</i> (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)</p> <p>Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete</p> <p><i>N. 2.1-2.3</i></p> <p>2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p>2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigoriferi da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p>2.3 A partire del 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.</p> <p><i>N. 5</i></p> <p>5 Disposizioni transitorie</p> <p><i>Abrogato</i></p>
--	--

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1670.
- 1.2 Sono esclusi gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni senza filo e i tablet di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1670.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/1670.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I telefoni cellulari di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.
- 2.2 Gli smartphone di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti solo se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.
- 2.3 I telefoni senza filo di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.
- 2.4 I tablet di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti solo se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli smartphone, dei telefoni cellulari, dei telefoni senza filo e dei tablet di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e IIIa del regolamento (UE) 2023/1670 e gli allegati II, IV e IVa del regolamento delegato (UE) 2023/1669; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/1670 e secondo l'allegato IX numeri 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1669.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I-IVa e VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669, ad eccezione delle prescrizioni sull'inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

	<p>4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.</p> <p>4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.</p> <p>5 Disposizioni transitorie</p> <p>Gli smartphone, i telefoni cellulari, i telefoni senza filo e i tablet che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2026.</p>
--	--

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008.
- 1.2 Sono esclusi:
- le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006;
 - le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale > 300 volt;
 - le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita < 6 volt e un'intensità di corrente di uscita ≥ 550 milliampere;
 - i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati) e i computer portatili (notebook) conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/2013;
 - i televisori di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008.
- 2.2 ...

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura domestica e un'apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 1 paragrafo 2 e numero 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008.

4 Indicazione del consumo di energia

Le apparecchiature domestiche e da ufficio collegate in rete, ovvero gli apparecchi che possono connettersi a una rete o che dispongono di una o più porte di rete devono soddisfare le esigenze in materia d'informazione sui prodotti dell'allegato II numero 7 del regolamento (CE) n. 1275/2008.

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all'articolo 1 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/826.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2023/826.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e all'allegato III numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/826.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato IV del regolamento (UE) 2023/826; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura domestica e un'apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato V numero 2 del regolamento (UE) 2023/826.

4 Indicazione del consumo di energia

Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 devono soddisfare le esigenze in materia d'informazione sui prodotti secondo l'allegato III numero 3 del regolamento (UE) 2023/826.

	<p>5 Disposizioni transitorie</p> <p>Le apparecchiature di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.</p>
--	--

Allegato 2.6
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori a motore con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.
- 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all'articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

2 Esigenze per la commercializzazione

I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 327/2011.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 327/2011; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011

Allegato 2.6
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1834.
- 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all'articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) 2024/1834.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2024/1834.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1834.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, ad eccezione del numero 4.3, e III del regolamento (UE) 2024/1834; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 3 lettera b e numeri 12-15 del regolamento (UE) 2024/1834.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numeri 2, 3 e 4, ad eccezione del paragrafo 4.3 e ai numeri 5 e 6 del regolamento (UE) 2024/1834.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I ventilatori che non soddisfano le esigenze valide dal 24 luglio 2026 non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 24 luglio 2027.
- 5.2 I ventilatori che non soddisfano i criteri secondo l'allegato II lettere a-d possono essere ceduti fino al 24 luglio 2028.

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

2 Disposizioni sulle emissioni di CO₂

- 2.1 Le emissioni di CO₂ si misurano secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV e sono indicate in grammi per chilometro.
- 2.2 Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, devono essere indicate le emissioni di CO₂ complessive e la quota con incidenza sul clima.
- 2.3 Le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità si calcolano in base ai fattori stabiliti dal DATEC secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera c.

5 Etichettatura nella pubblicità

- 5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l'indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO₂ secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

6 Etichettatura negli annunci di vendita

- 6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media elettronici visivi devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO₂ secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

N. 2.2

Abrogato

N. 5.1

- 5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi e trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l'indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO₂ secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

N. 5.4

- 5.4 Se la dimensione minima della rappresentazione grafica (15 x 20 mm) occupa più del 10 per cento della superficie pubblicitaria, è possibile rinviare alle indicazioni e al grafico inserendo un codice QR o indicando un indirizzo Internet. Le indicazioni e la rappresentazione grafica devono apparire direttamente quando il codice QR viene scansionato o l'indirizzo Internet è consultato.


N. 6.1

- 6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media visivi ed elettronici devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO₂ secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.


N. 7.4

Concerne soltanto il testo francese

10 Esempio della rappresentazione grafica dell'etichettaEnergia



10 Esempio della rappresentazione grafica dell'etichettaEnergia



Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂

Art. 26 Fattori di riduzione del CO₂ nei veicoli

¹ Se le emissioni di CO₂ medie di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l'impiego di innovazioni ecologiche, questa riduzione viene considerata fino a un massimo di 7g CO₂/km.

² Le riduzioni delle emissioni di CO₂ conseguite con innovazioni ecocompatibili dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO₂/km:

- a. nell'anno di riferimento 2021: 1,9;
- b. nell'anno di riferimento 2022: 1,7;
- c. nell'anno di riferimento 2023: 1,5.

³ Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, dalle emissioni di CO₂ viene dedotta la quota biogena secondo l'articolo 12a capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica; il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO₂/km.

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂

Art. 26 cpv. 3

Abrogato

Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

c. i seguenti altri prodotti:

1. ...
2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi:
 - legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie
 - ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie
 - disposizioni d'esecuzione del 22 maggio 2006 dell'ordinanza sulle ferrovie, 6^a revisione
 - legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici
 - ordinanza del 5 dicembre 1994 sulle installazioni elettriche delle ferrovie
 - disposizioni d'esecuzione degli atti normativi menzionati nel presente numero,
3. ...
4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1–3 e 5–21 della suddetta legge,
5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14–2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica:
 - ...
 - asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
 - nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell'acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri,

Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. c n. 5 frase introduttiva e settimo trattino

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

c. i seguenti altri prodotti:

5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 e 3.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica:

- nel caso di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti,
- nel caso di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale,
- nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete,
- nel caso di set top box con raccordo alla rete: set top box complessi,
- piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete,
- lavastoviglie professionali con raccordo alla rete,
- macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete.

- *Abrogato*

Ordinanza sull'energia nucleare

Diritto vigente	Avamprogetto del 18 settembre 2024
	<p><i>Art. 32a</i> <i>Ex art. 33a</i> <i>Art. 33a Valutazione sistematica approfondita della sicurezza per gli impianti diversi dalle centrali nucleari</i></p> <p>¹ Il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare diverso da una centrale nucleare oltre a effettuare le valutazioni sistematiche approfondite della sicurezza secondo l'articolo 33 capoverso 1 deve inoltre procedere ogni 10 anni a una valutazione sistematica approfondita della sicurezza.</p> <p>² L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati relativi alla valutazione sistematica approfondita della sicurezza.</p>

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta

Diritto vigente	Avamprogetto del 18 settembre 2024
<p>Art. 1 Campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente ordinanza si applica alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di trasporto in condotta soggetti alla LITC.</p> <p>² Ai gasdotti costruiti per una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l'allegato 1.</p>	<p>Art. 1 cpv. 2</p> <p>² Ai seguenti impianti di trasporto in condotta si applicano solamente gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a, nonché l'allegato 1:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gasdotti con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar;b. idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC per i quali il valore della pressione di esercizio ammessa espresso in pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri (m) non supera 200 000 Pa m (200 bar cm).
<p>Art. 2 Definizioni</p> <p>¹ Gli impianti di trasporto in condotta sono costituiti da condotte e impianti accessori.</p> <p>² Per oleodotti s'intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti liquidi.</p> <p>³ Per gasdotti s'intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti gassosi.</p>	<p>Art. 2 cpv. 3^{bis}</p> <p>^{3bis} Per idrogenodotti s'intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati esclusivamente al trasporto d'idrogeno in forma gassosa e con un grado di purezza pari almeno al 98 per cento.</p>

<p>Art. 4 <i>Vigilanza</i></p> <p>¹ L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dell'energia (UFE).</p> <p>² La vigilanza tecnica compete all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).</p> <p>³ I Cantoni designano le autorità di vigilanza competenti per le condotte che sottostanno all'autorizzazione cantonale.</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 2</i></p> <p>² La vigilanza tecnica compete all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO). Fanno eccezione gli aspetti tecnici della vigilanza sulle disposizioni in materia di protezione contro le cyberminacce (art. 39a).</p>
<p>Art. 12 <i>Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti assembramenti di persone</i></p> <p>¹ I gasdotti con una pressione d'esercizio a partire da 25 bar nonché gli oleodotti devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:</p>	<p><i>Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a e b e cpv. 2</i></p> <p>¹ I gasdotti con una pressione d'esercizio a partire da 25 bar, gli oleodotti e gli idrogenodotti devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:</p> <p>a. 2 metri dagli edifici non occupati da persone;</p> <p>b. 10 metri dagli edifici occupati da persone.</p> <p>² Tra i gasdotti con una pressione d'esercizio massima di 25 bar e gli edifici occupati da persone deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.</p>
<p>Art. 39a <i>Protezione dalle cyberminacce</i></p> <p>¹ Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle cyberminacce i loro impianti di trasporto in condotta.</p> <p>² Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza. A tal fine consultano l'UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.</p> <p>³ Pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.</p>	<p><i>Art. 39a cpv. 2 e 4</i></p> <p>² Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza e le adeguano regolarmente agli standard tecnici più recenti. A tal fine consultano l'UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.</p> <p>⁴ I requisiti dello standard minimo per la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella fornitura di gas, G1008 del maggio 2024 (standard minimo TIC), sono vincolanti per gli esercenti di gasdotti. Su richiesta, gli esercenti di gasdotti devono dimostrare all'autorità di vigilanza di soddisfare i requisiti del livello di protezione applicabile ai sensi del capitolo 5 dello standard minimo TIC.</p>
<p>Art. 50 <i>Sorveglianza della tenuta e individuazione di perdite e rotture</i></p> <p>¹ Gli oleodotti devono essere di regola dotati di un sistema automatizzato che sorvegli la tenuta in modo permanente e in qualsiasi condizione d'esercizio.</p> <p>² I gasdotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.</p>	<p><i>Art. 50 cpv. 2</i></p> <p>² I gasdotti e gli idrogenodotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.</p>

<p>Art. 56 <i>Operazioni di depressurizzazione e svuotamento</i></p> <p>¹ Le operazioni di depressurizzazione e svuotamento possono essere effettuate sul posto soltanto sotto sorveglianza.</p> <p>² In caso di depressurizzazione di combustibili e carburanti gassosi la quantità di gas rilasciata nell'ambiente deve essere ridotta al minimo.</p>	<p><i>Art. 56 cpv. 2</i></p> <p>² <i>Concerne soltanto il testo francese.</i></p>
<p>Art. 58 <i>Riconversione</i></p> <p>Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi, che non sono costruiti né gestiti, o lo sono solo in parte, secondo le prescrizioni per gli impianti con una pressione d'esercizio superiore a 5 bar, non possono essere riconvertiti, ossia non possono essere gestiti con una pressione superiore a 5 bar.</p>	<p><i>Art. 58</i></p> <p>Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi che non sono costruiti né esercitati, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni per gli impianti con una pressione d'esercizio superiore a 5 bar non possono essere esercitati con una pressione superiore a 5 bar. Sono esclusi gli impianti la cui riconversione è stata autorizzata dall'UFE nell'ambito di una nuova procedura di approvazione dei piani secondo l'articolo 2 LITC.</p>

Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta

Diritto vigente	Avamprogetto del 18 settembre 2024
	<p><i>Art. 2a Definizioni</i></p> <p>Si applicano le definizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC).</p>
<p><i>Art. 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC</i></p> <p>¹ Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC gli impianti con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm; i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione.</p> <p>² Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d'ariete.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 1</i></p> <p>¹ Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC:</p> <ol style="list-style-type: none">a. gli oleodotti e i gasdotti con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;b. gli idrogenodotti il cui diametro esterno supera:<ol style="list-style-type: none">1. 6 cm se la pressione d'esercizio massima autorizzata è superiore a 30 bar;2. 12 cm se la pressione d'esercizio massima autorizzata è superiore a 5 bar ma inferiore o uguale a 30 bar. <p>² I valori di pressione indicati vanno intesi come sovrappressione.</p> <p>³ Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d'ariete.</p>
<p><i>Art. 9 Rapporto tecnico</i></p> <p>Il rapporto tecnico comprende in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none">a. le informazioni sull'impresa;b. le informazioni sull'autore del progetto;c. la motivazione del progetto;d. la descrizione del progetto;e. i dati tecnici dell'impianto di trasporto in condotta;f. il progetto di protezione catodica;g. la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC);	<p><i>Art. 9</i></p> <p>Il rapporto tecnico comprende in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none">g. la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 5 OSITC.